

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 666**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(RUGGIERO)

**di concerto col Ministro della giustizia**

(CASTELLI)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**e col Ministro delle comunicazioni**

(GASPARRI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2001**

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione EUTELSAT (Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite) relativi al processo di privatizzazione, con annessi, fatti a Cardiff il 18-20 maggio 1999

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	5
Analisi dell’impatto della Regolamentazione .....	»	12
Disegno di legge .....	»	13
Testo della Convenzione emendata in lingua inglese .....	»	15
Traduzione non ufficiale .....	»	44

ONOREVOLI SENATORI. - Le esigenze del mercato internazionale hanno suggerito ai Paesi membri dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite EUTELSAT di effettuare una scelta di privatizzazione dell'organismo, con conseguente trasformazione dell'Organizzazione internazionale, quale essa è oggi, in una società per azioni di diritto privato. Si è trattato dello stesso processo già avviato nelle altre due principali Organizzazioni di telecomunicazioni che operano su scala globale: INTELSAT e INMARSAT, le quali hanno entrambe costituito le rispettive società di diritto privato (per Intelsat il processo è ancora in corso), onde poter operare sui mercati internazionali delle telecomunicazioni e delle televisioni in regime di libera concorrenza.

In tutti e tre i casi, il meccanismo adottato per attuare dette trasformazioni è stato il medesimo ed ha comportato la cessione alla nuova società del segmento spaziale (satelliti) e delle attività ad esso collegate, mantenendo invece in capo alle rispettive Organizzazioni internazionali, pur sensibilmente ridotte nelle loro strutture amministrative, una attività di garanzia finalizzata in primo luogo ad assicurare il rispetto di alcuni obblighi quali il servizio pubblico e la libera concorrenza. Nel caso di EUTELSAT, tra gli obblighi suddetti è stato inserito anche quello del prevalente orientamento europeo delle attività della nuova società.

Il meccanismo economico adottato per queste trasformazioni prevede, in sostanza, il trasferimento delle quote di partecipazione detenute dagli operatori privati nelle diverse Organizzazioni (uno per Paese, per noi Telecom) in altrettante quote di capitale della nuova società sotto forma di azioni.

Sul piano giuridico, si è deciso di procedere apportando una serie di emendamenti alle originali Convenzioni internazionali che regolano le rispettive Organizzazioni.

Nel caso di EUTELSAT, gli emendamenti apportati alla Convenzione sono stati tutti adottati in base all'articolo XIX della Convenzione stessa che ne prevede la fattispecie. Peraltro si è anche proceduto all'abolizione del paragrafo c) del predetto articolo XIX per eliminare la scadenza temporale all'entrata in vigore degli emendamenti stessi.

I citati emendamenti riguardano sostanzialmente due ordini di questioni:

I) il trasferimento delle attività operative, delle proprietà (satelliti) e delle relative posizioni creditorie e debitorie in favore di una società a responsabilità limitata da costituirsi in base al diritto privato nazionale francese;

II) la modifica degli scopi di EUTELSAT, da fornitore di un segmento spaziale a garante del rispetto di alcuni principi di base convenuti con la nuova società e degli obblighi e dei diritti spettanti ad EUTELSAT in materia di frequenze sul piano internazionale.

Gli emendamenti che derivano dal primo gruppo di questi cambiamenti fondamentali comportano la cessazione dell'Accordo operativo che era previsto dalla Convenzione EUTELSAT e, di conseguenza, la cancellazione dal testo della Convenzione stessa di ogni riferimento ai firmatari dell'Accordo (le Telecom dei vari Paesi membri). Gli emendamenti che derivano dal secondo gruppo dei cambiamenti fondamentali prevedono il ruolo dei Paesi membri come garanti dei principi di base descritti all'articolo III. Le ridotte attività dell'Organizzazione comportano anche una riduzione delle funzioni

dell'Assemblea delle Parti (articolo IX) e la costituzione di un esecutivo con un proprio Segretariato, avente peraltro un organico molto ridotto.

Sentito anche il parere del competente Ministero delle comunicazioni si precisa che gli emendamenti apportati alla Convenzione EUTELSAT e la cessazione dell'Accordo operativo non comportano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato dato che, come illustrato in premessa, gli effetti economici della privatizzazione riguardano esclusivamente il firmatario, Telecom Italia S.p.a.;

mentre, nel merito, gli emendamenti di cui trattasi non modificano la normativa interna italiana.

Nel quadro della ristrutturazione in corso, EUTELSAT si propone di collocare in borsa il 30 per cento delle sue azioni entro il luglio 2003.

La trasformazione di EUTELSAT in società privata ha ricevuto nel novembre 2000 anche il via libera della Commissione europea, che ne ha esaminato i termini alla luce della vigente normativa comunitaria in materia di concorrenza.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Quadro della normativa nel quale si vanno ad inserire gli emendamenti*

L'Accordo per l'istituzione dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni a mezzo di Satellite «EUTELSAT» è stato firmato il 15 luglio 1982, è vigente a livello internazionale dal 1° settembre 1985 ed è stato ratificato ai sensi della legge 22 dicembre 1984, n. 881. La sua entrata in vigore è stata comunicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 19 settembre 1985. Successivamente, con la legge 19 gennaio 1998, n. 8, si è provveduto a ratificare gli emendamenti sui «Firmatari multipli» adottati dall'Assemblea delle Parti di EUTELSAT a Parigi il 13 febbraio 1997. Tuttavia si precisa che tali ultimi emendamenti sono in seguito decaduti in quanto non è stato raggiunto il numero minimo richiesto di ratifiche da parte degli Stati membri di EUTELSAT.

*Compatibilità degli emendamenti con l'ordinamento comunitario*

Gli emendamenti alla Convenzione EUTELSAT sono compatibili con l'ordinamento comunitario esistente.

La Commissione europea ha approvato nel novembre 2000 le proposte di ristrutturazione e privatizzazione di EUTELSAT derivanti dagli emendamenti in quanto conformi alla normativa europea in materia di concorrenza ed in particolare all'articolo 81 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Gli emendamenti all'Accordo EUTELSAT sono in linea con la direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, e le sue successive modificazioni, in particolare la direttiva 94/46/CEE della Commissione del 13 ottobre 1994, relativa alle comunicazioni via satellite, che ha tra i suoi obiettivi quello di aumentare l'offerta di capacità del segmento spaziale. A seguito del processo di privatizzazione tutti gli operatori italiani (e quindi non più la sola Telecom Italia), potranno entrare nella società per azioni EUTELSAT tramite l'acquisto di quote azionarie, e questo farà sicuramente crescere la possibilità di accesso non discriminatorio alle risorse ed ai servizi satellitari e dovrebbe allo stesso tempo comportare un relativo abbassamento delle tariffe nel settore.

Gli emendamenti sono anche in sintonia con le linee programmatiche comunitarie, riportate in diversi documenti. Il «Libro verde su un approccio comune nel campo delle comunicazioni via satellite nella Comunità europea», adottato dalla Commissione europea nel novembre 1990 (COM/90/490 del 28 novembre 1990), indica fra gli obiettivi la piena liberalizzazione nel settore della fornitura di servizi via satellite. Tali obiettivi sono poi stati ribaditi dalla risoluzione del Consiglio del 19 dicembre

1991 sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e le attrezzature per le comunicazioni via satellite, che esorta gli Stati membri a migliorare ed ampliare l'accesso ai segmenti spaziali delle organizzazioni intergovernative che gestiscono i sistemi via satellite in modo da aumentare l'offerta di servizi. Nella risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 1994 si ribadisce l'importanza di un settore europeo delle comunicazioni via satellite concorrenziale. Si noti anche la Comunicazione della Commissione europea del 10 giugno 1994 sulle comunicazioni via satellite con riferimento alla capacità del segmento spaziale e relativo accesso. Nella risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994 sullo sviluppo futuro della politica comunitaria in materia di comunicazioni via satellite si sottolinea l'importanza di EUTELSAT in quanto fornitore di una cospicua capacità di segmento spaziale; tale risoluzione indica la necessità di un settore satellitare con maggiore competitività ed in un contesto liberalizzato che possa attrarre consistenti investimenti privati, assieme agli obiettivi di accesso non discriminatorio nei servizi satellitari. La risoluzione chiede infine un adeguamento degli organismi internazionali satellitari alle esigenze del mercato ed un accesso efficace ai mercati dei Paesi terzi. Il processo di privatizzazione di EUTELSAT è in accordo con tutti gli obiettivi menzionati.

#### *Compatibilità degli emendamenti con le competenze regionali*

Gli emendamenti all'accordo EUTELSAT non hanno riflessi sulle competenze regionali.

#### *Atti di natura secondaria necessari*

Per potere dare compimento alle previsioni di cui agli emendamenti non si richiedono atti di natura secondaria.

\* \* \*

### ESAME DEI SINGOLI ARTICOLI

#### *Preambolo*

Gli ultimi due paragrafi della Convenzione originaria sono stati sostituiti con due paragrafi nuovi che danno atto dei cambiamenti intervenuti nel contesto dei satelliti per telecomunicazioni da quando fu approvata la Convenzione e prendono nota dell'intenzione di trasferire le attività operative di EUTELSAT ad una società a responsabilità limitata.

*Articolo I*

paragrafo b) è cancellato, dato che l'Accordo operativo cesserà al momento dell'entrata in vigore degli emendamenti alla Convenzione;

paragrafo c) è cancellato, dato che il ruolo del Firmatario scomparirà con la cessazione dell'Accordo operativo;

paragrafo h) è cancellato, dato che il segmento spaziale di EUTELSAT diventerà segmento spaziale delle Società EUTELSAT S.p.a.;

paragrafi h e i) sono cancellati, non essendovi più scopo di distinguere tra servizi di telecomunicazioni pubblici e specializzati.

Le seguenti ulteriori definizioni sono invece inserite nell'art. 1 come paragrafi rinumerati:

- e) il Direttore generale di EUTELSAT;
- f) il Segretario esecutivo di EUTELSAT;
- g) la Società EUTELSAT S.p.a.;
- k) i Principi di base, incorporati nello statuto della Società;
- l) l'Intesa, tra EUTELSAT e la nuova Società.

*Articolo II*

paragrafo b) è cancellato, dato che le attività operative saranno trasferite da EUTELSAT alla Società;

paragrafo c) è cancellato perché superfluo.

Due nuovi paragrafi, contrassegnati con le lettere b) e c), sono invece introdotti per riconoscere la costituzione della Società EUTELSAT S.p.a. (la Società) e il suo rapporto con l'Organizzazione internazionale EUTELSAT basato sull'Intesa.

*Articolo III*

Questo articolo è stato interamente riscritto, dato il cambiamento fondamentale negli scopi di EUTELSAT, da fornitore di servizi a garante degli obblighi assunti dalla Società di osservare i principi di base (definiti al paragrafo «a» del nuovo testo) e di assicurare continuità di diritti e di obblighi ai sensi dei Radioregolamenti internazionali, per l'uso delle frequenze derivanti dalle attività del segmento spaziale EUTELSAT trasferito alla Società (paragrafo «b» del nuovo testo).

*Articolo IV*

Invariato.

*Articolo V*

L'articolo è stato completamente riscritto, in relazione ai mutati obiettivi di EUTELSAT. È previsto che le spese per l'Organizzazione internazionale relative al funzionamento del segretariato, vengano interamente coperte dalla Società in base all'Accordo tra quest'ultima e la nuova EUTELSAT. Non vi sono quindi oneri a carico dei Paesi membri.

*Articolo VI*

La cancellazione del paragrafo a)ii consegue all'eliminazione del consiglio dei firmatari.

*Articolo VII*

L'articolo è immutato, salvo che per l'eliminazione dell'ultima frase del paragrafo e) contenente un riferimento all'Accordo operativo, divenuto superfluo.

*Articolo VIII*

Invariato.

*Articolo IX*

Questo articolo è stato sostanzialmente emendato per tenere conto del mutato ruolo dell'Organizzazione internazionale. Delle originarie funzioni dell'Assemblea delle Parti, solo le seguenti rimangono immutate: relazioni formali con gli Stati (paragrafo e), reclami presentati dalle Parti (paragrafo g), decisioni sulle accessioni (paragrafo j). Alcune altre funzioni esistenti sono state modificate: certe proposte di emendamento da sottoporre alla Società (ora paragrafo i), nomina del Segretario esecutivo invece del Direttore generale (ora paragrafo k), nomina del Vice Segretario esecutivo (ora paragrafo l).

Le nuove funzioni sono trattate nei seguenti paragrafi rinumerati: monitoraggio sui Principi di base (paragrafo a+h), decisioni sui cambiamenti dell'Intesa (paragrafo c), decisioni da prendersi per garantire la continuità prevista dall'articolo III h (paragrafo d), decisioni di sospendere la Convenzione (paragrafo f), adozione dei bilanci (paragrafo m), sede della Società (paragrafo n).



*Articoli X-XI-XII*

Questi articoli attinenti al Consiglio dei firmatari sono ora superflui e sono stati cancellati.

*Articolo XIII*

Questo articolo è stato rinumerato come articolo X nella Convenzione emendata. Nella sua forma emendata, l'articolo dispone sulle competenze del Segretario esecutivo come faceva la Convenzione originale per quelle del Direttore generale. Sono da notare alcune differenze minori: che il mandato è di 4 anni invece di 6 (paragrafo b), che il Segretario esecutivo può essere rimosso dall'Assemblea per giusta causa (paragrafo c), che l'assunzione di personale del Segretariato è soggetta all'approvazione dell'assemblea (paragrafo e+f). Il paragrafo h) della Convenzione originale è cancellato, dato che si considera sufficiente l'approvazione del personale da parte dell'Assemblea per garantire lo *standard* elevato degli impiegati.

*Articolo XIV*

Questo articolo è cancellato, dato che gli appalti saranno sotto la responsabilità della Società.

*Articolo XV (ora articolo XI)*

Gli unici cambiamenti nei paragrafi a) h) e c) sono quelli che tengono conto della cessazione dell'Accordo operativo e dei relativi firmatari. Il paragrafo d) riguardante l'adeguatezza della stazione a terra, è stato cancellato perchè questo non riguarda più le Parti dell'Organizzazione internazionale.

*Articolo XVI*

Questo articolo è stato cancellato, conformemente con una precedente decisione e con un emendamento già adottato dall'Assemblea.

*Articolo XVII (ora articolo XII)*

Questo articolo è immutato.

*Articolo XVIII (ora articolo XIII)*

Questo articolo che concerne il ritiro da EUTELSAT è stato sostanzialmente ridotto e sono state omesse tutte le disposizioni concernenti il ritiro dei firmatari e le conseguenze per i firmatari stessi del ritiro delle rispettive Parti. L'articolo emendato è costituito dai seguenti elementi dell'articolo originale: i paragrafi a) I e a) IV - ora paragrafo a; il paragrafo b)i, prime due frasi ora paragrafo h; il paragrafo d) - ora paragrafo c); il paragrafo f) - ora paragrafo d).

Tutte le rimanenti disposizioni dell'articolo originale sono cancellate.

*Articolo XIX (ora articolo XIV)*

Il paragrafo a) è stato modificato per tenere conto delle raccomandazioni da parte della Società in caso di proposta di emendamento, invece che da parte del Consiglio dei firmatari come avveniva in precedenza.

Il requisito di una maggioranza di due terzi è stato modificato nel paragrafo h) dato che sono scomparse le quote d'investimento.

La cancellazione del paragrafo c) con conseguente abolizione del limite di tempo per l'entrata in vigore è stata adottata con separata decisione.

Un nuovo paragrafo c) prevede la possibilità di cessazione della Convenzione.

Un paragrafo d) aggiuntivo prevede che tale cessazione non abbia conseguenze sull'esistenza della Società.

Un paragrafo e) aggiuntivo esclude la cessazione mentre sussiste l'esigenza di continuità di cui all'articolo III b).

*Articolo XX (ora articolo XV)*

I paragrafi a) e b) sono immutati, tranne che per i cessati riferimenti ai firmatari e all'Accordo operativo. Il paragrafo c) era destinato a dare una procedura per i contratti commerciali relativi alle attività spaziali dell'organizzazione. Dato che, tuttavia, non si prevede che le attività dell'Organizzazione internazionale, in futuro, comportino contratti con Parti terze, il paragrafo c) è cancellato.

*Articolo XXI (ora articolo XVI)*

L'unica modifica è la cancellazione del paragrafo c), che contiene un riferimento all'Accordo operativo.

*Articolo XXII (ora articolo XVII)*

Il paragrafo a)ii che si riferiva all'Accordo operativo è cancellato. Come pure è cancellato il paragrafo e) che condizionava l'entrata in vigore della Convenzione alla firma dell'Accordo operativo. Le rimanenti disposizioni sono immutate.

*Articolo XXIII (ora articolo XVIII)*

Le uniche modifiche apportate a questo articolo sono quelle necessarie per tener conto della sostituzione del Direttore generale con un Segretario esecutivo e della cancellazione del Consiglio dei firmatari. In precedenza era compito di quest'ultimo organo esaminare le domande di adesione prima di sottoporle all'Assemblea delle Parti. Tale funzione è ora conferita al Segretario esecutivo (paragrafo e).

*Articolo XXIV (ora articolo XIX) e articolo XXV (ora articolo XX)*

Restano entrambi non modificati.

*Articolo XXVI (ora articolo XXI)*

Il paragrafo c)VI sostituisce il Segretario esecutivo al Direttore generale. I sotto paragrafi X) XI) e XII) del paragrafo «c» sono cancellati, dato che si riferiscono ai firmatari e al Consiglio dei firmatari, entrambi soppressi.

*Allegato A*

Nella Convenzione originale questo allegato concerneva la transizione dal regime provvisorio di EUTELSAT interinale. Il nuovo allegato concerne la transizione da EUTELSAT alla Società. Di conseguenza, i due gruppi di disposizioni sono fondamentalmente diversi e l'intero testo emendato è nuovo.

*Allegato B*

Questo allegato non è modificato.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

L'introduzione in Italia degli emendamenti in oggetto non ha impatto sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda l'impatto sulle imprese, la privatizzazione di EUTELSAT permetterà ad altri operatori del settore delle telecomunicazioni, oltre alla Telecom (unico «firmatario» per l'Italia ai sensi della Convenzione originaria), di detenere quote dell'organismo attraverso il libero acquisto di azioni sul mercato dei capitali. Ciò andrà a beneficio della libera concorrenza del settore e ridurrà il rischio di conflitti di interesse per gli attuali «firmatari» di EUTELSAT, che sono al tempo stesso detentori delle quote dell'organismo e fornitori di servizi allo stesso.

Quanto ai cittadini, essi potrebbero beneficiare indirettamente dei più bassi prezzi dei servizi erogati dagli operatori del settore, che dovrebbero prodursi in seguito al maggiore livello di concorrenza introdotto nel mercato dalla trasformazione di EUTELSAT in una società privata.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione EUTELSAT (Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite) relativi al processo di privatizzazione, con annessi, fatti a Cardiff il 18-20 maggio 1999.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti della Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione emendata in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII della stessa.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



AMENDED CONVENTION

PREAMBLE

The States Parties to this Convention,

Underlining the importance of telecommunications by satellite for the development of relations between their peoples and their economies, and their desire to strengthen their co-operation in this field,

Noting that the Provisional European Telecommunications Satellite Organization «INTERIM EUTELSAT» was established for the purpose of operating space segments of European telecommunications satellite systems,

Considering the relevant provisions of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, done at London, Moscow and Washington on 27 January 1967,

Wishing to continue the establishment and operation of the EUTELSAT telecommunications satellite system as part of a trans-European telecommunications network for providing telecommunications services to all participating States, without prejudice to the rights and obligations of the States parties to the relevant European Union and other international agreements,

Recognizing the need to keep under review and, as necessary, to adapt to technical, economic, regulatory and political developments in Europe and globally, and, in particular, the will to transfer the operational activities and associated assets of EUTELSAT to a limited liability company to be established under a national jurisdiction, such company to operate on a sound economic and financial basis having regard to accepted commercial principles, and to the Arrangement,

Agree as follows:



## ARTICLE I

## (Definitions)

For the purposes of this Convention:

- a) «Convention» means the Convention establishing the European Telecommunications Satellite Organization «EUTELSAT» including its Preamble and its Annexes, opened for signature by Governments at Paris on 15 July 1982 as subsequently amended;
- b) «Provisional Agreement» means the Agreement on the Constitution of a Provisional European Telecommunications Satellite Organization «INTERIM EUTELSAT», done at Paris on 13 May 1977 between Administrations or Recognized Private Operating Agencies and deposited with the French Administration;
- c) «ECS Agreement» means the Supplementary Agreement to the Provisional Agreement relating to the space segment of the Satellite Telecommunications System for Fixed Service (ECS), done at Paris on 10 March 1978;
- d) «Party» means a State for which the Convention has entered into force or has been provisionally applied;
- e) «The Director General of EUTELSAT» means the head of the executive organ of EUTELSAT;
- f) «The Executive Secretary of EUTELSAT» means the head of the Secretariat of EUTELSAT;
- g) «The Company Eutelsat S.A.» means a corporate entity established under the laws of one of the Parties; it will initially be located in France;
- h) «Space Segment» means a set of telecommunications satellites, and the tracking, telemetering, command, control, monitoring and related facilities and equipment for the operational support of those satellites;

- i) «Satellite system» means the unit formed by a space segment and the earth stations having access to that space segment;
- j) «Telecommunications» means any transmission, emission or reception of signs, signals, writing, images and sounds or intelligence of any nature, by wire, radio, optical or other electromagnetic systems;
- k) «The Basic Principles» means the principles referred to in Article III a) of the Convention;
- l) «The Arrangement» means the Arrangement between EUTELSAT and the Company Eutelsat S.A. having as its purposes to define the relationship between EUTELSAT and the Company Eutelsat S.A. and their respective obligations and in particular to provide the framework that will enable EUTELSAT to oversee and ensure the observance by the Company Eutelsat S.A. of the Basic Principles.

ARTICLE II

(Establishment of EUTELSAT and the Company Eutelsat S.A.)

- a) The Parties hereby establish the European Telecommunications Satellite Organization, hereinafter referred to as EUTELSAT.
  
- b)
  - i) The Company Eutelsat S.A. will be established to operate a satellite system and to provide satellite services and for this purpose, EUTELSAT's assets and operational activities will be transferred to the Company Eutelsat S.A. ;
  
  - ii) The Company Eutelsat S.A. shall be governed by its constituent instruments and by the laws of the place of its incorporation ;
  
  - iii) Any Party in whose territory the Company Eutelsat S.A.'s headquarters are settled or in which assets are located and/or operated shall, in accordance with arrangements to be made between the Party and the Company Eutelsat S.A., take such measures as may be necessary to facilitate the establishment and operation of the Company Eutelsat S.A.
  
- c) The relationship between EUTELSAT and the Company Eutelsat S.A. shall be established in the Arrangement.
  
- d) The relevant provisions of Annex A to the Convention shall apply for the purpose of continuity between the activities of EUTELSAT and those of the Company Eutelsat S.A.

ARTICLE III  
(Purposes of EUTELSAT)

- a) The primary purpose of EUTELSAT is to ensure that the Basic Principles set forth in this Article are observed by the Company Eutelsat S.A. namely :
- i) public service/universal service obligations: such obligations apply to space segment and to its use to provide services connected to the public switched telephone network; audiovisual services and future services will be provided in conformity with the relevant national regulations and international agreements, in particular the provisions of the European Convention on Transfrontier Television, taking account of those applying to the universal service concept and the information society;
  - ii) pan-European coverage by the satellite system: the Company Eutelsat S.A. shall, on an economic basis, seek through the pan-European coverage of its satellite system to serve all areas where there is a need for communications services in Member States;
  - iii) non discrimination: services shall be provided to users on an equitable basis subject to commercial flexibility and consistent with applicable laws;
  - iv) fair competition: the Company Eutelsat S.A. shall comply with all applicable laws and regulations relating to fair competition.
- b) EUTELSAT shall also have the purpose of ensuring continuity regarding rights and obligations under international law, in particular under the Radio Regulations for the use of frequencies deriving from the operation of the EUTELSAT space segment transferred to the Company Eutelsat S.A..

ARTICLE IV  
(Legal Personality)

- a) EUTELSAT shall have legal personality.
  
- b) EUTELSAT shall enjoy the full capacity necessary for the exercise of its functions and the achievement of its purposes, and may in particular :
  - i) enter into contracts;
  
  - ii) acquire, lease, hold and dispose of movable and immovable property;
  
  - iii) be a party to legal proceedings;
  
  - iv) conclude agreements with States or international organizations.

## ARTICLE V

## (Costs)

- a) Arrangements shall be concluded between EUTELSAT and the Company Eutelsat S.A. to meet costs and expenses of EUTELSAT, according to the Arrangement.
  
- b) The costs incurred in establishing and operating the Secretariat, including, but not limited to rent and associated costs of maintaining office premises, salaries and emoluments of staff, costs of organizing and holding meetings of the Assembly of Parties, the costs of consultations between EUTELSAT and the Parties and other organizations and costs of applying measures taken by EUTELSAT under Article III to ensure that the Basic Principles are observed by the Company Eutelsat S.A. shall be borne by the Company Eutelsat S.A. in accordance with paragraph a) of Article V, within the relevant ceilings set forth in the Arrangement.

ARTICLE VI  
(Structure EUTELSAT)

- a) EUTELSAT shall have the following organs:
- i) the Assembly of Parties;
  - ii) the Secretariat, headed by the Executive Secretary.
- b) Each organ shall act within the limits of the powers that are conferred upon it by the Convention.

ARTICLE VII

(Assembly of Parties - Composition and Meetings)

- a) The Assembly of Parties shall be composed of all the Parties.
- b) A Party may be represented by another Party in a meeting of the Assembly of Parties, but no Party may represent more than two other Parties.
- c) The first ordinary meeting of the Assembly of Parties shall be convened within one year after the date on which the Convention enters into force. Ordinary meetings shall thereafter be held every two years unless the Assembly of Parties decides at an ordinary meeting that the following meeting shall be held at a different interval.
- d) The Assembly of Parties may also hold extraordinary meetings at the request of one or more Parties supported by at least one-third of the Parties or at the request of the Company Eutelsat S.A.. Such a request shall state the purpose of the meeting.
- e) Each Party shall meet its own costs of representation at meetings of the Assembly of Parties.



ARTICLE VIII

(Assembly of Parties - Procedure)

- a) Each Party shall have one vote in the Assembly of Parties. Parties abstaining from voting shall be considered as not voting.
- b) Decisions on matters of substance shall be taken by an affirmative vote cast by at least two-thirds of the Parties present or represented and voting. A Party which represents one or two other Parties under paragraph b) of Article VII of the Convention may vote separately for each Party it represents.
- c) Decisions on procedural matters shall be taken by an affirmative vote cast by a simple majority of the Parties present and voting, each having one vote.
- d) A quorum for any meeting of the Assembly of Parties shall consist of representatives of a simple majority of all the Parties, provided that no less than one-third of all the Parties are present.
- e) The Assembly of Parties shall adopt its rules of procedure, which shall be consistent with the provisions of the Convention and which, in particular, shall include provisions for:
  - i) election of its Chairman and other officers;
  - ii) convening of meetings;
  - iii) representation and accreditation;
  - iv) voting procedures.

## ARTICLE IX

## (Assembly of Parties - Functions)

The Assembly of Parties shall have the following functions:

- a) to consider and to review the activities of the Company Eutelsat S.A. which relate to the Basic Principles. The Company Eutelsat S.A. may make recommendations in this connection which will be considered by the Assembly of Parties;
- b) to ensure observance by the Company Eutelsat S.A. of the Basic Principles, in accordance with the Arrangement;
- c) to take decisions on proposed changes to the Arrangement, such changes being subject to mutual agreement of the parties to the Arrangement;
- d) to take the appropriate decisions in order to ensure continuity regarding rights and obligations under international law, in particular under the Radio Regulations for the use of frequencies deriving from the operation of EUTELSAT Space Segment transferred to the Company Eutelsat S.A.;
- e) to take decisions on formal relations between EUTELSAT and States, whether Parties or not, or international organizations, and in particular to negotiate the Headquarters Agreement mentioned in paragraph c) of Article XII of the Convention;
- f) to take decisions on any proposal to terminate the Convention pursuant to paragraph c) of Article XIV;
- g) to consider complaints submitted to it by Parties;
- h) to take decisions under Article XIII of the Convention about the withdrawal of a Party from EUTELSAT;
- i) to decide upon any proposal for amendment to the Convention under Article XIV of the Convention, and to submit to the Company Eutelsat S.A. any proposed amendment that is liable to affect the performance of its activities;

- j) to decide upon any request for accession made in accordance with paragraph e) of Article XVIII of the Convention;
- k) as required under Article X of the Convention, to decide upon the appointment and removal from office of the Executive Secretary, and, upon the recommendation of the Executive Secretary, to determine the number, status, and terms and conditions of employment of all staff of the Secretariat with due consideration to the Arrangement;
- l) to designate a senior officer of the Secretariat to serve as Acting Executive Secretary whenever the Executive Secretary is absent or is unable to discharge duties of the office of Executive Secretary, or if this office becomes vacant;
- m) to adopt an annual or biennial budget;
- n) to approve changes in the location of the Company Eutelsat S.A. in accordance with the Arrangement.

## ARTICLE X

## (The Secretariat)

- a) The Secretariat shall be headed by the Executive Secretary appointed by the Assembly of Parties.
- b) The term of office of the Executive Secretary shall be four years, unless otherwise decided by the Assembly of Parties.
- c) The Assembly of Parties may remove the Executive Secretary for cause before the end of his term of office.
- d) The Executive Secretary shall be the legal representative of EUTELSAT. The Executive Secretary shall act under the direction of the Assembly of Parties and shall be directly responsible to it for the performance of all functions of the Secretariat.
- e) The Executive Secretary shall have the power to appoint all Secretariat staff subject to the approval of the Assembly under Article IX k).
- f) During any vacancy in the office of the Executive Secretary or when the Executive Secretary is absent or unable to discharge his duties, the Acting Executive Secretary, duly designated by the Assembly of Parties, shall have the capacity to exercise the powers of the Executive Secretary under the Convention.
- g) The Executive Secretary and the staff of the Secretariat shall refrain from any action incompatible with their responsibilities to EUTELSAT.

ARTICLE XI

(Rights and Obligations)

- a) The Parties shall exercise their rights and meet their obligations under the Convention in a manner fully consistent with and in furtherance of the principles and provisions of the Convention.
  
- b) All Parties may attend and participate in all conferences and meetings in which they are entitled to be represented under any of the provisions of the Convention, and in any other meetings called by or held under the auspices of EUTELSAT in accordance with the arrangements made by it for such meetings, regardless of where they may take place.
  
- c) Before any such conference or meeting is held outside the country in which the Headquarters of EUTELSAT is established, the Executive Secretary shall ensure that arrangements with the host Party for each such conference or meeting include a provision for the admission to and residence in the host country during such conference or meeting of representatives of all Parties entitled to attend.

## ARTICLE XII

(EUTELSAT Headquarters, Privileges, Exemptions, Immunities)

- a) The Headquarters of EUTELSAT shall be in France;
- b) Within the scope of activities authorized by the Convention, EUTELSAT and its property shall be exempt in the territory of all Parties from income and direct property taxation and from customs duties.
- c) Each Party shall grant in accordance with the Protocol referred to in this paragraph the appropriate privileges, exemptions and immunities to EUTELSAT, to its officers, and to those categories of its employees specified in such Protocol, to Parties and representatives of Parties, and to persons participating in arbitration proceedings. In particular, each Party shall grant to these individuals immunity from legal process in respect of acts done or words written or spoken in the exercise of their functions and within the limits of their duties to the extent and in the cases to be provided for in the Protocol referred to in this paragraph. The Party in whose territory the Headquarters of EUTELSAT is located shall, as soon as possible, negotiate, or, as the case may be, re-negotiate with EUTELSAT a Headquarters Agreement covering privileges, exemptions and immunities. The other Parties shall also, as soon as possible, conclude a Protocol covering privileges, exemptions and immunities. The Headquarters Agreement and the Protocol shall each prescribe the conditions of its termination and shall be independent of the Convention.

## ARTICLE XIII

## (Withdrawal)

- a) Any Party may withdraw voluntarily from EUTELSAT at any time by written notice to the Depositary as defined in Article XXI. Such withdrawal shall take effect three months after the date of receipt of the notice by the Depositary.
- b) If a Party appears to have failed to comply with any obligation under the Convention, the Assembly of Parties, having received notice to that effect or acting on its own initiative, and having considered any representations made by the Party, may decide, if it finds that the failure to comply has occurred, that the Party be deemed to have withdrawn from EUTELSAT and, from the date of such decision, the Convention shall cease to be in force for that Party. An extraordinary meeting of the Assembly of Parties may be convened for this purpose.
- c) A Party which has withdrawn or is deemed to have withdrawn from EUTELSAT shall cease to have any right of representation in the Assembly of Parties and shall incur no obligations or responsibility after the effective date of withdrawal except for liabilities arising from acts or omissions before that date.
- d) Every notification of a withdrawal and every decision effecting a deemed withdrawal shall be communicated at once to all Parties by the Depositary.

## ARTICLE XIV

## (Amendments and Termination)

- a) Amendments to the Convention may be proposed by any Party and shall be communicated to the Executive Secretary who shall promptly circulate the proposals to all the Parties. The Assembly of Parties shall consider the proposed amendment not earlier than six months from its circulation, taking due account of any recommendation made by the Company Eutelsat S.A., whose views shall be solicited if the proposed amendment to the Convention is liable to affect the performance of its activities. This period may, in any particular case, be reduced by the Assembly of Parties by a decision taken in accordance with the procedure for a matter of substance.
- b) If adopted by the Assembly of Parties, the amendment shall enter into force one hundred and twenty days after the Depositary has received notices of acceptance from two-thirds of those States which, at the time of adoption by the Assembly of Parties, were Parties. Upon its entry into force, the amendment shall become binding upon all Parties.
- c) The Parties may bring EUTELSAT to an end by termination of the Convention by a two-thirds majority of all Parties.
- d) The termination of the Convention shall not affect the continued existence of the Company Eutelsat S.A.
- e) Unless otherwise agreed with the Company Eutelsat S.A., no decision to terminate EUTELSAT under paragraph c) of this article shall be taken as long as the international rights and obligations mentioned in paragraph b) of Article III have not been entirely extinguished.



## ARTICLE XV

## (Settlement of Disputes)

- a) All disputes arising between Parties or between EUTELSAT and a Party or Parties in connection with the interpretation or application of the Convention shall be submitted to arbitration in accordance with Annex B to the Convention, if not otherwise settled within one year of the time a party to the dispute has notified the other party of its intention to settle such a dispute amicably.
  
- b) All disputes arising in connection with the interpretation and application of the Convention between a Party and a State which has ceased to be a Party, or between EUTELSAT and a State which has ceased to be a Party, and which arise after the State has ceased to be a Party, shall be submitted to arbitration in accordance with the provisions of Annex B to the Convention, if not otherwise settled within one year of the time a party to the dispute has notified the other party of its intention to settle such a dispute amicably, provided that the State which has ceased to be a Party so agrees. If a State ceases to be a Party after a dispute to which it is a disputant has been submitted to arbitration under paragraph a) of this Article, the arbitration shall be continued and concluded.

ARTICLE XVI

(Signature - Reservations)

- a) Any State whose telecommunications Administration or Recognized Private Operating Agency is, or has the right to become, a Signatory Party to the Provisional Agreement may become a Party to the Convention by:
  - i) signature not subject to ratification, acceptance or approval, or
  - ii) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval, or
  - iii) accession.
- b) The Convention shall be open for signature at Paris from 15 July 1982 until it enters into force and thereafter remain open for accession.
- c) No reservation may be made to the Convention.

## ARTICLE XVII

(Entry into Force)

- a) The Convention shall enter into force sixty days after the date on which it has been signed, in accordance with subparagraph i) of paragraph a) of Article XVI of the Convention, or has been ratified, accepted or approved, by two-thirds of the States which, at the date on which it is opened for signature, have jurisdiction over Signatory Parties to the Provisional Agreement provided that those Signatory Parties, or their designated Signatories to the ECS Agreement, hold at least two-thirds of the financial shares under the ECS Agreement.
- b) The Convention shall not enter into force less than eight months after the date on which it is opened for signature. The Convention shall not enter into force if it has not been signed, ratified, accepted or approved under paragraph a) of this Article, within thirty six months of the date on which it is opened for signature.
- c) For a State whose instrument of ratification, acceptance, approval or accession is deposited after the date on which the Convention enters into force, the Convention shall enter into force on the date of such deposit.
- d) Upon entry into force, the Convention will be applied provisionally for any State which has signed it subject to ratification, acceptance or approval and has so requested at the time of signature or at any later time before entry into force. Provisional application shall end:
- i) upon deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval by that State, or
  - ii) at the end of two years from the date on which the Convention enters into force without having been ratified, accepted or approved by that State, or
  - iii) upon notification by that State, before the end of the period mentioned in subparagraph ii) of this paragraph, of its decision not to ratify, accept or approve the Convention.

When provisional application ends under subparagraph ii) or iii) of this paragraph, paragraph c) of Article XIII of the Convention shall govern the rights and obligations of the Party.

- e) Upon entry into force, the Convention shall replace and terminate the Provisional Agreement. However, nothing in the Convention shall affect any right or obligation of a Party acquired in its former capacity as a Signatory Party to the Provisional Agreement.

## ARTICLE XVIII

## (Accession)

- a) Any State whose telecommunications Administration or Recognized Private Operating Agency was, or had the right to become, a Signatory Party to the Provisional Agreement at the date on which the Convention is opened for signature, may accede to the Convention from the date on which it ceases to be open for signature, until two years after its entry into force.
- b) The provisions of paragraphs c) to e) of this Article shall apply to requests for accession by the following States:
- i) a State whose telecommunications Administration or Recognized Private Operating Agency was, or had the right to become, a Signatory Party to the Provisional Agreement at the date on which the Convention was opened for signature, which has not become a Party to the Convention in accordance with subparagraphs i) or ii) of paragraph a) of Article XVI of the Convention, or paragraph a) of this Article;
  - ii) any other European State which is a member of the International Telecommunication Union wishing to accede to the Convention after its entry into force.
- c) Any State that wishes to accede to the Convention in the circumstances mentioned in paragraph a) of this Article ("the Applicant State") shall so notify the Executive Secretary in writing and shall supply the latter with all information relevant to the application.
- d) The Executive Secretary shall receive the application of the Applicant State and shall submit the same to the Assembly of Parties.
- e) The Assembly of Parties shall take a decision on the Applicant State's request within six months following the date on which the Executive Secretary decides that he or she is in possession of all the information required under paragraph c) of this Article. The decision of the Executive Secretary shall be promptly notified to the Assembly of Parties. The decision of the Assembly of Parties shall be taken by secret vote and in accordance with the procedure for decisions on matters of substance. An extraordinary meeting of the Assembly of Parties may be convened for this purpose.
- f) The Executive Secretary shall notify the Applicant State of the conditions for accession established by the Assembly of Parties, which shall be the subject of a protocol annexed to the instrument of accession to be deposited by the said State with the Depositary.

## ARTICLE XIX

## (Liability)

No Party shall be individually liable for the acts and obligations of EUTELSAT, except where such liability results from a treaty to which that Party and a State claiming compensation are parties. In that case, EUTELSAT shall indemnify the Party concerned in respect of any such liability, unless the latter has expressly undertaken to assume exclusively such liability.

ARTICLE XX

(Miscellaneous Provisions)

- a) The official and working languages of EUTELSAT shall be English and French.
  
- b) EUTELSAT shall, having regard to the general views of the Assembly of Parties, cooperate on matters of common interest with the United Nations and its specialized agencies, in particular the International Telecommunication Union, and other international organizations.
  
- c) To comply with Resolution 1721 (XVI) of the General Assembly of the United Nations, EUTELSAT shall send to the Secretary General of the United Nations, and to the specialized agencies concerned, for their information, an annual report on its activities. The annual report shall also be sent to the Company Eutelsat S.A.

## ARTICLE XXI

(Depositary)

- a) The Government of the French Republic shall be the Depositary for the Convention, with which shall be deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession, requests for provisional application and notifications of ratification, acceptance or approval of amendments, and of decisions to withdraw from EUTELSAT or of termination of the provisional application of the Convention.
- b) The Convention shall be deposited in the archives of the Depositary. The Depositary shall send certified copies of the text of the Convention to all States that have signed it or deposited instruments of accession to it, and to the International Telecommunication Union.
- c) The Depositary shall promptly inform all States which have signed or acceded to the Convention and, if necessary, the International Telecommunication Union of:
  - i) all signatures of the Convention;
  - ii) the deposit of all instruments of ratification, acceptance, approval or accession;
  - iii) the start of the sixty-day period referred to in paragraph a) of Article XVII of the Convention;
  - iv) the entry into force of the Convention;
  - v) all requests for provisional application under paragraph d) of Article XVII of the Convention;
  - vi) the appointment of the Executive Secretary under paragraph a) of Article X of the Convention;
  - vii) the adoption and entry into force of all amendments to the Convention;
  - viii) all notifications of withdrawal;
  - ix) all decisions by the Assembly of Parties under paragraph b) of Article XIII of the Convention that a Party is deemed to have withdrawn from EUTELSAT;

- x) all other notifications and communications about the Convention.
- d) Upon entry into force of the Convention, the Depositary shall send to the Secretariat of the United Nations, for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations, confirmed certified copies of the Convention.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention (\*).

Opened for signature at Paris this fifteenth day of July one thousand nine hundred and eighty-two in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single original.

---

(\*) Member States of EUTELSAT: Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, [Germany (Fed. Rep.)], Greece, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, the Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom, Vatican City, Yugoslavia.



## ANNEX A

## (Transitional Provisions)

1. *Continuity of Activities*

- a) Any agreement entered into by EUTELSAT and which is in effect at the time the Company Eutelsat S.A. is established shall remain in effect, unless and until modified or terminated in accordance with the provisions of that agreement. Any decision taken by EUTELSAT and which is in effect at the time the Company Eutelsat S.A. is established shall remain in effect unless and until that decision is modified or terminated.
- b) If, at the time the Company Eutelsat S.A. is established, any organ of EUTELSAT has embarked on, but not completed, any action which it is authorized or required to take, the Executive Secretary or the first Chief Executive Officer of the Company Eutelsat S.A. within their respective powers, and in accordance with arrangements made between EUTELSAT and the Company Eutelsat S.A., shall stand in the place of that organ for the purpose of completing such action.

2. *Method of transfer*

- a) EUTELSAT shall enter into a transfer agreement (the "Transfer Agreement") with the Company Eutelsat S.A. to transfer any or all of its assets and liabilities relating to its activity (as more fully set out in the Transfer Agreement) to the Company Eutelsat S.A. (the "Transfer").
- b) The Transfer will result in a universal transfer of all right, title, interest and benefit to, and all obligations and liabilities attaching to, the assets and liabilities so transferred and the assets and liabilities so transferred shall constitute a complete and autonomous branch of activity. Such Transfer shall have the same effects as a spin off ("scission") transfer of activity provided under Article 382 et seq. Of the French law N°66-537 of 24 July 1966 relating to commercial companies, except that none of the obligations and formalities normally binding upon the transferor (*société apporteuse*) under such law shall be applicable to EUTELSAT.
- c) In particular, and without prejudice to the foregoing, the Transfer shall take effect *erga omnes* as of the date specified in the Transfer Agreement without requiring the notification to, or the consent or approval of, any person, including any person to whom any such obligations and liabilities are owed. The Transfer shall take effect in the same manner with respect to any person with whom EUTELSAT has entered into any agreement of an *intuitu personae* nature.

### 3. *Management*

- a) with respect to 2c) above, all personnel of the Executive Organ of EUTELSAT shall have the right to be transferred to the Company Eutelsat S.A. and persons exercising this right shall as at the date of their transfer enjoy terms and conditions of employment that are, so far as consistent with French law, at least equivalent to those which they enjoyed immediately prior to the date of their transfer.
- b) With respect to persons who, at the date of the Transfer, are in receipt of benefits under the Rules of the EUTELSAT Pension Scheme, such benefits shall continue to be paid in accordance with all of the relevant provisions of those Rules which were in force as at the date of Transfer.
- c) With respect to persons who, at the date of the Transfer, have acquired rights to receive benefits under the Rules of the EUTELSAT Pension Scheme, appropriate arrangements shall be made in order to preserve those rights.
- d) In accordance with paragraph 1 of this Annex, the conditions of employment of personnel in force shall continue to apply until new conditions of employment are drawn up by the Company Eutelsat S.A.
- e) Until the first Chairman of the Directorate of the Company Eutelsat S.A. and the first Executive Secretary assume office their respective functions shall be performed by the Director General of EUTELSAT.

### 4. *Transfer to the Company Eutelsat S.A. and to the Executive Secretary of the functions of EUTELSAT*

- a) On the date of establishment of the Company Eutelsat S.A. and of the Secretariat the Director General of EUTELSAT shall inform all concerned.
- b) The Director General of EUTELSAT shall take all measures for a timely transfer to the Company Eutelsat S.A. and the Executive Secretary of all rights and obligations acquired by EUTELSAT, in its capacity as legal representative of EUTELSAT.

## ANNEX B

## (Arbitration Procedure)

1. For the purposes of adjudicating upon any dispute referred to in Article XV of the Convention, an Arbitration Tribunal shall be established in accordance with the following paragraphs.
2. Any Party to the Convention may join either party to the dispute in the arbitration.
3. The Arbitration Tribunal shall consist of three members. Each party to the dispute shall nominate one arbitrator within a period of two months reckoned from the date of receipt of the request by one party to refer the dispute to arbitration. Where Article XV of the Convention requires the agreement of the disputants to refer the dispute to arbitration, the period of two months shall be reckoned from the date of that agreement. The first two arbitrators shall, within a period of two months reckoned from the nomination of the second arbitrator, nominate the third arbitrator, who shall be the Chairman of the Arbitration Tribunal. If one of the two arbitrators has not been nominated within the required period, he shall, at the request of either party, be nominated by the President of the International Court of Justice or, if there is no agreement between the parties, the Secretary General of the Permanent Arbitration Court. The same procedure shall apply if the Chairman of the Arbitration Tribunal has not been nominated within the required period.
4. The Arbitration Tribunal shall determine its seat and establish its own rules of procedure.
5. Each party shall bear the cost relating to the arbitrator for whose nomination it is responsible, as well as the costs of being represented before the Tribunal. The expenditure relating to the Chairman of the Arbitration Tribunal shall be shared equally by the parties to the dispute.
6. The award of the Arbitration Tribunal shall be made by a majority of its members, who may not abstain from voting. This award shall be final and binding on all parties to the dispute and no appeal shall lie against it. The parties shall comply with the award without delay. In the event of a dispute as to its meaning or scope, the Arbitration Tribunal shall interpret it at the request of any party to the dispute.

## Traduzione non Ufficiale

## CONVENZIONE EMENDATA

## PREAMBOLO

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

Sottolineando l'importanza delle telecomunicazioni via satellite per lo sviluppo delle relazioni tra i loro popoli e le loro economie come pure la loro volontà di potenziare la loro cooperazione in questo campo,

Prendendo atto del fatto che l'Organizzazione europea provvisoria per le Telecomunicazioni via satellite <<EUTELSAT INTERINALE >> è stata istituita allo scopo di utilizzare i settori spaziali dei sistemi europei di telecomunicazioni via satellite,

In considerazione delle disposizioni pertinenti del Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresa la Luna e gli altri corpi celesti, fatto a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967,

Desiderando proseguire l'installazione e l'utilizzazione del sistema di telecomunicazioni via satellite EUTELSAT nell'ambito di una rete trans-europea di telecomunicazioni, al fine di offrire a tutti gli Stati partecipanti servizi di telecomunicazioni, fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati che sono Parti di accordi comunitari ed internazionali pertinenti,

Riconoscendo la necessità di seguire l'andamento tecnico, economico, regolamentare e politico in Europa e nel mondo e di adattarvi come necessario; ed in particolare la volontà di trasferire le attività operative ed il corrispondente attivo di EUTELSAT ad una società anonima dipendente da una giurisdizione nazionale, tale società essendo gestita su una sana base economica e finanziaria in conformità ai principi concordati in materia commerciale ed all'Intesa.

Hanno convenuto quanto segue

## ARTICOLO I

## (Definizioni)

Ai fini della presente Convenzione:

- a) Il termine <<Convenzione>> designa la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite EUTELSAT, compreso il suo preambolo e relativi annessi, aperta alla firma dei Governi a Parigi il 15 luglio 1982, come ulteriormente emendata;
- b) l'espressione <<Accordo provvisorio>> indica l'Accordo relativo all'istituzione dell'organizzazione europea provvisoria di telecomunicazioni via satellite <<EUTELSAT INTERINALE>>, concluso a Parigi il 13 maggio 1977 tra Amministrazioni o enti privati abilitati, e depositato presso l'Amministrazione francese;
- c) l'espressione <<Accordo ECS>> indica l'Accordo addizionale all'Accordo provvisorio, relativo al settore spaziale del sistema di telecomunicazioni via satellite del servizio fisso (ECS), fatto a Parigi il 10 marzo 1978;
- d) il termine <<Parte>> indica uno Stato nei confronti del quale la Convenzione è entrata in vigore o è applicata a titolo provvisorio;
- e) l'espressione <<Direttore generale di EUTELSAT>> indica il capo dell'organo esecutivo di EUTELSAT;
- f) l'espressione <<Segretario esecutivo di EUTELSAT>> indica il capo del Segretariato di EUTELSAT;
- g) l'espressione << Società Eutelsat S.A.>> indica una società disciplinata dalle leggi di una delle Parti; essa sarà inizialmente installata in Francia;
- h) l'espressione << settore spaziale>> indica un insieme di satelliti di telecomunicazioni nonché gli impianti d'inseguimento, di telemisura, di telecomando, di controllo, di monitoraggio e le altre attrezzature connesse, necessarie per il funzionamento di questi satelliti;
- i) l'espressione << sistema satellitare>> indica l'insieme costituito da un settore spaziale e dalle stazioni terrestri aventi accesso a tale settore spaziale;
- j) il termine <<telecomunicazioni>> indica qualsiasi trasmissione, emissione o ricezione di segni, di segnali, di scritti d'immagini, di suoni o d'informazioni di qualsiasi natura, via cavo, radioelettricità, ottica o altri sistemi elettromagnetici
- k) l'espressione <<Principi di base>> designa i principi di cui all'articolo III a) della Convenzione;
- l) Il termine <<Intesa>> designa l'Intesa fra EUTELSAT e la Società Eutelsat S.A. avente come oggetto la definizione delle relazioni fra EUTELSAT e la società Eutelsat S.A. nonché i loro rispettivi obblighi, ed in particolare di fornire un quadro che consenta ad EUTELSAT di garantire la supervisione e l'osservanza, da parte della Società Eutelsat S.A., dei Principi di base.

## ARTICOLO II

(Creazione di EUTELSAT e della Società Eutelsat S.A.)

a) Con la presente Convenzione, le Parti creano l'Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite, di seguito designata EUTELSAT

b) i) La Società Eutelsat è creata in vista di utilizzare un sistema satellitare e fornire servizi satellitari; a tal fine l'attivo e le attività operative di EUTELSAT sono trasferite alla Società Eutelsat S.A.

ii) La Società Eutelsat S.A. è disciplinata dai suoi strumenti costitutivi e dalle leggi del paese di costituzione.

iii) Ogni Parte sul cui territorio è stabilita la sede della Società Eutelsat S.A. o su cui sono situati o utilizzati degli attivi, prende, in conformità alle intese da concludere tra la Parte e la Società Eutelsat S.A., le misure necessarie per facilitare la creazione ed il funzionamento della Società Eutelsat S.A.

c) Le relazioni fra EUTELSAT e la Società Eutelsat S.A. sono definite nell'Intesa.

d) Le disposizioni rilevanti dell'Annesso A della Convenzione mirano a garantire la continuità fra le attività di EUTELSAT e quelle della Società Eutelsat S.A.

## ARTICOLO III

## (Scopo di EUTELSAT)

- a) EUTELSAT ha come scopo principale di vigiliare affinché la Società Eutelsat S.A. rispetti i principi di base enunciati nel presente articolo, vale a dire:
- i) gli obblighi del servizio pubblico/servizio universale: questi obblighi si applicano al settore spaziale ed al suo uso in vista di fornire servizi collegati alla rete telefonica pubblica commutata; per quanto riguarda i servizi audiovisivi ed i servizi futuri, essi saranno offerti in conformità alle regolamentazioni nazionali ed agli accordi internazionali pertinenti, in particolare alle norme della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, tenendo conto delle disposizioni che si applicano al concetto di servizio universale ed alla società dell'informazione ;
  - ii) portata pan-europea del sistema satellitare: grazie alla portata pan-europea del suo sistema satellitare, la Società Eutelsat S.A. farà ogni sforzo per raggiungere, su base economica, tutte le zone in cui vi è il bisogno di servizi di comunicazione negli Stati membri;
  - iii) non-discriminazione: i servizi sono forniti agli utenti su base equa, fatta salva la flessibilità commerciale e la conformità con la legislazione in vigore;
  - iv) concorrenza leale: la Società Eutelsat S.A. si conforma a tutte le leggi ed ai regolamenti in vigore in materia di concorrenza.
- b) Lo scopo di EUTELSAT è altresì di garantire la continuità in materia di diritti e di obblighi internazionali derivanti dall'utilizzazione del settore spaziale di EUTELSAT trasferito alla Società Eutelsat S.A., in particolare secondo i termini del Regolamento delle radiocomunicazioni per quanto concerne l'uso delle frequenze.

ARTICOLO IV

(Personalità giuridica)

- a) EUTELSAT ha personalità giuridica.
- b) EUTELSAT possiede la piena capacità richiesta per esercitare le sue funzioni ed attuare i suoi scopi , ed in particolare per:
  - i) stipulare contratti;
  - ii) acquistare, prendere in affitto, detenere e disporre di beni mobili ed immobili;
  - iii) avere legittimazione processuale ;
  - iv) concludere accordi con Stati o organizzazioni internazionali.



ARTICOLO V

(Costi)

- a) Sono stipulate intese fra EUTELSAT e la Società EUTELSAT S.A. per coprire i costi e le spese di EUTELSAT, in conformità all'Intesa.
- b) I costi inerenti all'istituzione ed al funzionamento del Segretariato che comprendono, senza peraltro limitarsi, le spese di affitto e di manutenzione dei locali, i salari e gli emolumenti del personale, le spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea delle Parti, le spese di consultazione fra EUTELSAT e le Parti ed altre organizzazioni, ed i costi inerenti all'applicazione delle misure adottate da EUTELSAT in forza dell'articolo III, al fine di vigilare che la Società Eutelsat S.A. rispetti i principi di base, sono a carico della Società Eutelsat S.A. in conformità alle norme del paragrafo a) dell'articolo V, nei limiti massimi stabiliti dall'Intesa.

ARTICOLO VI

(Struttura di EUTELSAT)

- a) EUTELSAT comprende i seguenti organi :
- i) l'Assemblea delle Parti;
  - ii) il Segretariato, diretto dal Segretario esecutivo
- b) Ciascun organo agisce nei limiti delle competenze che gli sono conferite dalla Convenzione.

ARTICOLO VII

(Assemblea delle Parti - Composizione e sessioni)

- a) L'Assemblea delle Parti è composta da tutte le Parti.
- b) Una Parte può incaricare un'altra Parte di rappresentarla ad una sessione della Assemblea delle Parti, ma nessuna Parte può rappresentare più di altre due Parti.
- c) La prima sessione ordinaria dell'Assemblea delle Parti è convocata dal Direttore generale e si terrà nel corso dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione. In seguito, le sessioni ordinarie saranno tenute ogni due anni, salvo se l'Assemblea delle Parti decide in sessione ordinaria, che la successiva sessione sarà tenuta ad una diversa scadenza.
- d) L'Assemblea delle Parti può inoltre tenere sessioni straordinarie su richiesta di una o più Parti, con l'approvazione di almeno un terzo delle Parti o su richiesta della Società Eutelsat S.A. Ogni richiesta di convocazione di sessione straordinaria deve essere motivata.
- e) Sono a carico di ciascuna delle Parti le spese relative alle partecipazioni dei rispettivi rappresentanti alle sessioni dell'Assemblea delle Parti.

## ARTICOLO VIII

## (Assemblea delle Parti- Procedura)

- a) Ciascuna Parte dispone di un voto all'Assemblea delle Parti. Le Parti che si astengono durante una votazione sono considerate come non aventi voto.
- b) Le decisioni relative a questioni di merito sono prese sulla base di un voto affermativo emanato da almeno due terzi delle Parti presenti o rappresentate e votanti. Una Parte che rappresenta una o due altre Parti in attuazione delle disposizioni del paragrafo b) dell'articolo VII della Convenzione può votare separatamente per ciascuna Parte che rappresenta.
- c) Le decisioni relative a questioni di procedura sono prese mediante un voto affermativo emanato a maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti, ciascuna disponendo di un voto.
- d) Per ciascuna sessione dell'Assemblea delle Parti, il quorum è costituito dai rappresentanti della maggioranza semplice di tutte le Parti, alla condizione che almeno un terzo di tutte le Parti sia presente.
- e) L'Assemblea delle Parti adotta il proprio regolamento interno, il quale deve essere conforme alle norme della Convenzione e che prevede in particolare:
- i) le modalità di elezione del Presidente e degli altri membri dell'Ufficio di Presidenza;
  - ii) la procedura di convocazione delle sue riunioni;
  - iii) le disposizioni relative alla rappresentanza ed all'accreditamento;
  - iv) le procedure di voto.

## ARTICOLO IX

(Assemblea delle Parti - Funzioni)

L'Assemblea delle Parti esercita le seguenti funzioni:

- a) esamina le attività della Società Eutelsat S.A. in relazione ai Principi di base. La Società Eutelsat S.a. può formulare raccomandazioni al riguardo, di cui l'Assemblea delle Parti dovrà tenere conto;
- b) vigila sull'osservanza dei Principi di base da parte della Società Eutelsat S.A., in conformità all'Intesa;
- c) decide in merito ai cambiamenti che ci si propone di apportare all'Intesa, tali cambiamenti essendo subordinati ad un accordo fra le parti all'Intesa;
- d) prende le decisioni necessarie al fine di garantire la continuità in materia di diritti e di obblighi internazionali derivanti dall'utilizzazione del settore spaziale di EUTELSAT trasferito alla Società Eutelsat S.A., in particolare ai termini del Regolamento delle radiocomunicazioni per quanto riguarda l'utilizzazione delle frequenze;
- e) decide sulle questioni relative alle relazioni ufficiali fra EUTELSAT e gli Stati, a prescindere se sono o meno Parti, o le organizzazioni internazionali e, in particolare, negozia l'Accordo di sede menzionato al paragrafo c) dell'articolo XII della Convenzione,
- f) decide in merito a qualsiasi proposta volta a porre fine alla Convenzione, secondo le disposizioni del paragrafo c) dell'articolo XIV;
- g) esamina i reclami che le sono sottoposti dalle Parti;
- h) adotta, in forza delle disposizioni dell'articolo XIII della Convenzione, le decisioni relative al recesso di una Parte da EUTELSAT;
- i) decide su ogni proposta di emendamento alla Convenzione, in conformità alle disposizioni dell'articolo XIV della Convenzione, e sottopone alla Società Eutelsat S.A. ogni proposta di emendamento suscettibile di avere un impatto sulla conduzione delle sue attività;
- j) decide su ogni domanda di adesione presentata, in conformità alle disposizioni del paragrafo e) dell'articolo XVIII della Convenzione;
- k) ai sensi dell'articolo X della Convenzione, nomina il Segretario esecutivo ed ha facoltà di revocarlo e, su raccomandazione del Segretario esecutivo, determina l'organico, lo statuto e le condizioni d'impiego di tutto il personale del Segretariato, in debita considerazione dell'Intesa;
- l) designa un alto funzionario del Segretariato, il quale agisce in qualità di Segretario esecutivo interinale, quando il Segretario esecutivo è assente o impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, o quando il posto di Segretario esecutivo è vacante;
- m) approva il bilancio preventivo annuale o biennale
- n) approva i cambiamenti del luogo d'installazione della Società Eutelsat S.A. in conformità alle disposizioni dell'Intesa.

## ARTICOLO X

## (Segretariato)

- a) Il Segretariato è diretto dal Segretario esecutivo nominato dall'Assemblea delle Parti.
- b) La durata del mandato del Segretario esecutivo è di quattro anni, a meno che l'Assemblea delle Parti non decida diversamente.
- c) L'Assemblea delle Parti può revocare il Segretario esecutivo, con decisione motivata, prima della fine del suo mandato.
- d) Il Segretario esecutivo è il rappresentante legale di EUTELSAT. Egli agisce sotto l'autorità dell'Assemblea delle Parti ed è direttamente responsabile dinanzi a quest'ultima dell'esecuzione di tutte le funzioni affidate al Segretariato.
- e) Il Segretario esecutivo ha facoltà di nominare tutto il personale del Segretariato, subordinatamente alla approvazione dell'Assemblea, in conformità alle disposizioni del paragrafo k) dell'articolo IX.
- f) In caso di posto vacante del Segretario esecutivo, quando quest'ultimo è assente o impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, il Segretario esecutivo interinale, debitamente designato dall'Assemblea delle Parti, dispone dei poteri conferiti dalla Convenzione al Segretario esecutivo.
- g) Il Segretario esecutivo ed il personale del Segretariato si astengono da qualsiasi atto incompatibile con le loro responsabilità in seno ad EUTELSAT.

## ARTICOLO XI

(Diritti ed obblighi)

- a) Le Parti esercitano i diritti ed adempiono agli obblighi derivanti dalla Convenzione in maniera conforme e nel rispetto dei principi e delle disposizioni della Convenzione.
- b) Tutte le Parti possono partecipare a tutte le conferenze e riunioni nelle quali esse hanno il diritto di essere rappresentate, in conformità alle disposizioni della Convenzione, ed inoltre ad ogni altra riunione organizzata da EUTELSAT o tenuta sotto i suoi auspici, in conformità alle disposizioni prese da EUTELSAT per tali riunioni, indipendentemente dal luogo in cui si tengono.
- c) Prima di ogni conferenza o riunione tenuta al di fuori dallo Stato dove EUTELSAT ha la sede, il Segretario esecutivo si accerta che le disposizioni concertate con la Parte che accoglie la conferenza o la riunione includano una disposizione relativa all'ammissione ed al soggiorno nello Stato dove la suddetta conferenza o riunione ha luogo, per tutta la durata di quest'ultima, dei rappresentanti di tutte le Parti aventi diritto di assistervi.

## ARTICOLO XII

(Sede di EUTELSAT, Privilegi, Esenzioni ed Immunità)

- a) La sede di EUTELSAI è ubicata in Francia.
- b) Nell'ambito delle attività autorizzate dalla Convenzione, EUTELSAT ed i suoi beni sono esonerati sul territorio di tutte le Parti, da qualsiasi imposta sul reddito e da imposte dirette sui beni, nonché da qualsiasi diritto doganale.
- c) In conformità al Protocollo di cui al presente paragrafo, ciascuna Parte concede i necessari privilegi, immunità ed esenzioni ad EUTELSAT, ai suoi funzionari ed alle altre categorie del suo personale specificate nel suddetto Protocollo, alle Parti ed ai loro rappresentanti ed alle persone partecipanti alle procedure di arbitrato. In particolare, ciascuna Parte, nella misura e nei casi previsti dal Protocollo di cui al presente paragrafo, concede a tali persone l'immunità giurisdizionale per gli atti compiuti, gli scritti o le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro competenze. La Parte nel cui territorio è situata la sede di EUTELSAT dovrà, non appena possibile, negoziare o, se del caso rinegoziare con EUTELSAT un Accordo di sede concernente privilegi, esenzioni ed immunità. Le altre Parti, devono altresì, non appena possibile, concludere un Protocollo relativo ai privilegi, alle esenzioni ed alle immunità. L'Accordo di sede ed il Protocollo prevedono ciascuno le condizioni della loro scadenza e sono indipendenti dalla Convenzione.



## ARTICOLO XIII

## (Recesso)

- a) Ogni Parte può in qualsiasi momento ritirarsi volontariamente da EUTELSAT, notificandone per iscritto il Depositario come definito all'articolo XXI. Il recesso ha effetto tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Depositario.
- b) Qualora risulti che una Parte è venuta meno ad uno dei suoi obblighi derivanti dalla Convenzione, l'Assemblea delle Parti, sia se è stata investita, sia agendo di sua iniziativa, dopo aver esaminato ogni osservazione presentata da detta Parte, può decidere, se accerta l'inadempienza dell'obbligo, che si presume che la Parte si sia ritirata da EUTELSAT. A decorrere dalla data di questa decisione, la Convenzione cessa di essere in vigore nei confronti di detta Parte. L'Assemblea delle Parti può essere convocata in sessione straordinaria a tal fine.
- c) In caso di recesso o di presunzione di recesso da EUTELSAT, una Parte non avrà più diritto ad essere rappresentata all'Assemblea delle Parti e non potrà assumere alcun obbligo o responsabilità dopo la data effettiva del recesso, ad eccezione delle responsabilità derivanti da atti o da omissioni anteriori alla suddetta data.
- d) Ogni notifica di recesso o ogni decisione di esclusione deve essere immediatamente comunicata dal Depositario a tutte le Parti.

## ARTICOLO XIV

(Emendamenti e scioglimento)

- a) Gli emendamenti alla Convenzione possono essere proposti da ogni Parte. Le proposte di emendamento saranno comunicate al Segretario esecutivo, il quale provvederà sollecitamente a distribuirne il testo a tutte le Parti. L'Assemblea delle Parti non esamina la proposta di emendamento prima che siano decorsi almeno sei mesi dalla sua diffusione, tenendo debitamente conto di ogni raccomandazione fatta dalla Società Eutelsat S.A., il cui parere dovrà essere sollecitato quando la proposta di emendamento alla Convenzione è suscettibile di avere un impatto sulla conduzione delle sue attività. In casi particolari, l'Assemblea delle Parti può ridurre tale termine mediante una decisione adottata secondo la procedura prevista per le questioni di merito.
- b) Se è adottato dall'Assemblea delle Parti, l'emendamento entra in vigore centoventi giorni dopo che il Depositario avrà ricevuto le relative notifiche di accettazione da due terzi degli Stati i quali erano Parti, alla data dell'adozione dell'emendamento ad opera della 'Assemblea delle Parti. Quando entra in vigore, l'emendamento diviene vincolante per tutte le Parti.
- c) Le Parti possono sciogliere EUTELSAT ponendo fine alla Convenzione mediante un voto a maggioranza di due terzi di tutte le Parti.
- d) L'estinzione della Convenzione non mette in causa l'esistenza della Società Eutelsat S.A.
- e) Salvo se diversamente convenuto con la Società Eutelsat S.A., nessuna decisione può essere presa in vista dello scioglimento di EUTELSAT secondo il paragrafo c) del presente articolo, fintanto che i diritti e gli obblighi internazionali di cui al paragrafo b) dell'articolo III non sono interamente estinti.

## ARTICOLO XV

(Soluzione delle controversie)

- a) Ogni controversia tra le Parti o tra EUTELSAT ed una o più Parti, in relazione all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, può essere sottoposta ad arbitrato in conformità alle disposizioni dell'Annesso B della Convenzione, se non si sia potuto risolverla diversamente entro il termine di un anno a decorrere dalla data in cui una Parte alla controversia ha notificato all'altra parte la sua intenzione di risolvere la controversia in via amichevole.
- b) Ogni controversia in relazione all'interpretazione ed all'applicazione della Convenzione, che sorge tra una Parte ed uno Stato che ha cessato di essere Parte, o tra EUTELSAT ed uno Stato che ha cessato di essere Parte, dopo che questo Stato ha cessato di essere Parte, è sottoposta ad arbitrato in conformità alle disposizioni dell'Annesso B della Convenzione, se non ha potuto essere diversamente risolta nel termine di un anno, a decorrere dalla data in cui una parte alla controversia ha notificato all'altra parte la propria intenzione di risolvere detta controversia amichevolmente, a condizione che lo Stato che ha cessato di essere Parte vi consenta. Se uno Stato cessa di essere Parte dopo l'inizio di un arbitrato relativo ad una controversia alla quale detto Stato partecipa in conformità al paragrafo a) del presente articolo, l'arbitrato proseguirà fino a conclusione.

ARTICOLO XVI

(Firma - Riserve)

- a) Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Telecomunicazioni o ente privato abilitato, è o ha diritto di divenire Parte firmataria dell'Accordo provvisorio, può divenire Parte della Convenzione mediante:
- i) firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, oppure
  - ii) firma soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione, oppure
  - iii) adesione.
- b) La Convenzione é aperta alla firma a Parigi dal 15 luglio 1982 fino alla data della sua entrata in vigore; successivamente rimane aperta all'adesione.
- c) Nessuna riserva può essere formulata in relazione alla Convenzione.

## ARTICOLO XVII

(Entrata in vigore)

- a) La Convenzione entra in vigore sessanta giorni dopo la data in cui due terzi degli Stati i quali, alla data di apertura alla firma della Convenzione, hanno giurisdizione sulle Parti Firmatarie dell'Accordo provvisorio, l'hanno firmata in conformità al capoverso i) del paragrafo a) dell'articolo XVI della Convenzione, o l'hanno ratificata, accettata o approvata, a patto che tali Parti firmatarie, o i Firmatari designati dalle stesse ai fini dell'Accordo ECS detengano almeno due terzi delle quote di finanziamento a titolo dell'Accordo ECS.
- b) La Convenzione non può entrare in vigore prima di otto mesi dopo la data in cui è stata aperta alla firma. Essa non entra in vigore se non ha potuto essere oggetto delle firme, ratifiche, accettazioni o approvazioni richieste dalle norme del paragrafo a) del presente articolo nei trentasei mesi successivi alla data della sua apertura alla firma.
- c) Quando uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione è depositato da uno Stato dopo l'entrata in vigore della Convenzione, quest'ultima entra in vigore nei confronti di detto Stato al momento del deposito dello strumento.
- d) Dal momento della sua entrata in vigore, la Convenzione è applicata a titolo provvisorio nei confronti di ogni Stato che l'ha firmata con riserva di ratifica, accettazione o approvazione e che ne ha fatto domanda al momento della firma o in qualsiasi momento prima dell'entrata in vigore. L'applicazione provvisoria cessa:
- i) sia al momento del deposito, da parte di detto Stato, di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
  - ii) sia alla scadenza del periodo di due anni successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione, se quest'ultima non è stata ratificata, accettata o approvata da detto Stato;
  - iii) sia nel momento in cui detto Stato, prima che sia decorso il periodo di cui all'alinea ii) del presente paragrafo, notifica che non intende ratificare, accettare o approvare la Convenzione.

Quando l'applicazione provvisoria cessa ai sensi dei capoversi ii) o iii) del presente paragrafo, i diritti e gli obblighi della Parte sono regolati dalle disposizioni del paragrafo c) dell'articolo XIII della Convenzione.

- e) Al momento della sua entrata in vigore, la Convenzione si sostituisce all'Accordo provvisorio e vi pone fine. Tuttavia, nessuna disposizione della Convenzione pregiudica i diritti o gli obblighi precedentemente acquisiti da una Parte in quanto Parte Firmataria dell'Accordo provvisorio.

## ARTICOLO XVIII

(Adesione)

- a) Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Telecomunicazioni o ente privato abilitato era, o aveva diritto di divenire, alla data in cui la Convenzione è stata aperta alla firma, Parte Firmataria dell'Accordo provvisorio, può aderire alla Convenzione a decorrere dalla data in cui quest'ultima cessa di essere aperta alla firma, fino alla scadenza di un termine di due anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione.
- b) Le disposizioni di cui ai paragrafi c) ad e) del presente articolo si applicano alle richieste di adesione da parte dei seguenti Stati:
- i) uno Stato la cui Amministrazione delle Telecomunicazioni o ente privato abilitato era, o aveva diritto di divenire, alla data in cui la Convenzione è stata aperta alla firma, Parte Firmataria dell'Accordo provvisorio, ma che non è divenuto Parte alla Convenzione, in conformità alle disposizioni dei capoversi i) o ii) del paragrafo a) dell'articolo XVI della Convenzione, o del paragrafo a) del presente articolo;
- ii) ogni altro Stato europeo, membro dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, che desidera aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore.
- c) Ogni Stato che desidera aderire alla Convenzione alle condizioni menzionate al paragrafo a) del presente articolo (di seguito denominato <<lo Stato richiedente>>) ne informa per iscritto il Segretario esecutivo e fa pervenire a quest'ultimo tutte le informazioni relative alla domanda.
- d) Il Segretario esecutivo riceve la domanda dello Stato richiedente e la sottopone all'Assemblea delle Parti.
- e) L'Assemblea delle Parti si pronuncia sulla domanda dello Stato richiedente entro sei mesi dalla data in cui il Segretario esecutivo ha ritenuto di essere in possesso di tutte le informazioni richieste in forza del paragrafo c) del presente articolo. La decisione del Segretario esecutivo è comunicata senza indugio all'Assemblea delle Parti. La decisione dell'Assemblea delle Parti è adottata a scrutinio segreto ed in conformità alla procedura prevista per le decisioni attinenti a questioni di merito. Una sessione straordinaria dell'Assemblea delle Parti può essere convocata a questo fine.
- f) Il Segretario esecutivo notifica allo Stato richiedente le condizioni di adesione stabilite dall'Assemblea delle Parti. Tali condizioni di adesione sono oggetto di un protocollo allegato allo strumento di adesione che lo Stato interessato deposita presso il Depositario.

ARTICOLO XIX

(Responsabilità)

Nessuna Parte sarà responsabile individualmente degli atti e degli obblighi di EUTELSAT, salvo se tale responsabilità deriva da un trattato di cui questa Parte e lo Stato che chiede riparazione sono Parti. In questo caso, EUTELSAT risarcisce la Parte interessata delle somme da essa pagate, a meno che tale Parte non si sia espressamente impegnata ad assumere da sé una tale responsabilità.

ARTICOLO XX

(Disposizioni varie)

- a) Le lingue ufficiali e di lavoro di EUTELSAT sono il francese e l'inglese.
- b) EUTELSAT collabora, in considerazione delle direttive generali dell'Assemblea delle Parti sulle questioni d'interesse comune, con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, in particolare l'Unione internazionale delle Telecomunicazioni, nonché con altre organizzazioni internazionali.
- c) In conformità alle disposizioni della Risoluzione 1721 (XVI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, EUTELSAT invia a titolo informativo al Segretario generale delle Nazioni Unite ed alle istituzioni specializzate interessate un rapporto annuale sulle sue attività. Il rapporto annuale è altresì inviato alla Società Eutelsat S.A.



## ARTICOLO XXI

(Depositario )

- a) Il Governo della Repubblica Francese è Depositario della Convenzione, presso il quale sono depositati gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le domande di applicazione a titolo provvisorio nonché le notifiche di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti, delle decisioni di recesso da EUTELSAT o di cessazione dell'applicazione provvisoria della Convenzione.
- b) La Convenzione è depositata negli archivi del Depositario. Quest'ultimo ne trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati che l'hanno firmata o che hanno depositato gli strumenti di adesione, ed inoltre all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.
- c) Il Depositario informa sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione, e, se necessario, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni :
- i) di ogni firma della Convenzione;
  - ii) del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  - iii) dell'inizio del periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo a) dell'articolo XVII della Convenzione;
  - iv) dell'entrata in vigore della Convenzione;
  - v) di ogni domanda di applicazione provvisoria, in conformità al paragrafo d) dell'articolo XVII della Convenzione.
  - vi) della nomina del Segretario esecutivo, di cui al paragrafo a) dell'articolo X della Convenzione;
  - vii) dell'adozione e dell'entrata in vigore di ogni emendamento alla Convenzione;
  - viii) di ogni notifica di recesso;
  - ix) di ogni decisione dell'Assemblea delle Parti, di cui al paragrafo b) dell'articolo XIII della Convenzione, che considera una Parte come essendosi ritirata da EUTELSAT;
  - x) di ogni altra notifica o comunicazione relativa alla Convenzione.
- d) Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, il Depositario trasmette una copia certificata conforme della Convenzione al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione

Aperta alla firma a Parigi il giorno 15 del mese di luglio del millenovecentottandue, nelle due lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede in un unico originale.

Stati Membri di EUTELSAT: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, [Repubblica Federale di Germania], Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Jugoslavia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Vaticano.

## ANNESSE A

(Disposizioni transitorie)

## 1. Continuità delle attività

- a) Ogni accordo stipulato da EUTELSAT e che è in vigore alla data in cui è istituita la Società Eutelsat S.A., rimane in vigore, salvo nel caso e fino al momento in cui viene modificato o rescisso in conformità alle disposizioni di detto accordo. Ogni decisione adottata da EUTELSAT e che è in vigore alla data in cui è istituita la Società Eutelsat S.A., rimane in vigore, salvo nel caso e fino al momento in cui la decisione è modificata o rescissa.
- b) Se, nel momento in cui è istituita la Società Eutelsat S.A., un organo di EUTELSAT ha intrapreso, senza portarla a termine, un'azione che è stata oggetto di un'autorizzazione o che è richiesta, il Segretario esecutivo, oppure il primo presidente del Direttivo della Società Eutelsat S.A., nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizioni concordate fra EUTELSAT e la Società Eutelsat S.A. si sostituisce a detto organo al fine di portare a termine tale azione.

## 2. Metodo di cessione

- a) EUTELSAT conclude con la Società Eutelsat S.A. un accordo (<<Trattato di cessione>>) in vista del trasferimento, in tutto o in parte, del suo attivo e del suo passivo connesso alla sua attività (come più ampiamente specificato nel Trattato di Associazione) alla Società Eutelsat S.A. (<<Cessione>>).
- b) La cessione comporta il trasferimento universale di tutti i diritti, beni ed obblighi inclusi nel patrimonio e collegati all'attività trasferita, considerata come costituente un ramo completo ed autonomo di attività. Tale trasferimento produce gli stessi effetti di quelli derivanti dal regime delle scissioni in applicazione degli articoli 382 e seguenti della legge francese n° 66-537 del 24 luglio 1966 relativa alle società commerciali, senza tuttavia che nessuno degli obblighi e degli adempimenti incombenti alla società cedente ai sensi delle disposizioni di detta legge possa essere applicabile ad EUTELSAT.
- c) In particolare, ed a prescindere da quanto precede, la cessione è opponibile *erga omnes* a decorrere dalla data prevista nel Trattato di cessione, senza necessità di dover notificare, o ottenere il consenso di qualsivoglia persona, compresi i creditori. La cessione è opponibile con le stesse modalità nei confronti di ogni persona vincolata ad EUTELSAT da un contratto *intuitu personae*.

### 3. Gestione

- a) Per quanto concerne l'alinea 2 c) di cui sopra, tutto il personale dell'Organo esecutivo di EUTELSAT ha diritto di essere trasferito alla Società EUTELSAT S.A. ; le persone che esercitano tale diritto beneficeranno alla data del loro trasferimento, di condizioni di lavoro le quali, a condizione che siano conformi al diritto francese, saranno almeno equivalenti a quelle di cui beneficiavano immediatamente prima di questa data.
- b) Le persone che alla data del trasferimento ricevono prestazioni ai sensi del Regolamento delle pensioni di EUTELSAT, continueranno a riceverle, in conformità a tutte le disposizioni rilevanti di tale Regolamento in vigore alla data del trasferimento.
- c) Per quanto riguarda le persone le quali, alla data del trasferimento, hanno acquisito diritti a prestazioni ai sensi del Regolamento pensionistico di EUTELSAT, sono prese misure appropriate per preservare tali diritti.
- d) In conformità al paragrafo 1 del presente annesso, le condizioni di lavoro del personale in vigore continuano ad applicarsi fino a quando la Società Eutelsat S.A. non ne stabilisca di nuove.
- e) Fino all'entrata in funzione del primo presidente del Direttivo della Società EUTELSAT S.A. e del primo Segretario esecutivo, il Direttore generale di EUTELSAT s'incarica delle loro rispettive funzioni.

### *4. Trasferimento delle funzioni di EUTELSAT alla Società Eutelsat S.A. ed al Segretario esecutivo.*

- a) Alla data d'istituzione della Società Eutelsat S.A. e del Segretariato, il Direttore generale di EUTELSAT informa tutti gli interessati di detta istituzione.
- b) Il Direttore generale di EUTELSAT, nella sua qualità di rappresentante legale di EUTELSAT, prende tutte le misure richieste per effettuare in tempo debito la cessione alla Società Eutelsat S.A. ed al Segretario esecutivo di tutti i diritti e di tutti gli obblighi acquisiti da EUTELSAT.

## ANNESSE B

## (Procedimento arbitrale)

1. E' istituito un Tribunale arbitrale secondo le disposizioni dei paragrafi seguenti, per deliberare su qualsiasi controversia di cui all'articolo XV della Convenzione.
2. Ciascuna Parte alla Convenzione può unirsi all'una o all'altra Parte alla controversia in un procedimento arbitrale.
3. Il Tribunale arbitrale è composto da tre membri. Ciascuna Parte alla controversia nomina un arbitro entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di una delle Parti di sottoporre la controversia al procedimento arbitrale. Qualora l'articolo XV della Convenzione richieda il consenso delle Parti alla controversia per sottoporre la controversia al procedimento arbitrale, il periodo di due mesi decorre dalla data di detto consenso. I primi due arbitri, entro un termine di due mesi a decorrere dalla nomina del secondo arbitro, designano il terzo arbitro che presiede il Tribunale arbitrale. Se uno dei due arbitri non è stato nominato nel periodo stabilito, esso sarà nominato, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o, in mancanza di accordo tra le parti, dal Segretario Generale della Corte Permanente d'Arbitrato. La stessa procedura è applicata nel caso in cui il Presidente del Tribunale arbitrale non è stato nominato entro il termine stabilito.
4. Il Tribunale arbitrale stabilisce la propria sede e adotta il suo regolamento interno.
5. Ciascuna Parte si fa carico delle spese dell'arbitro che ha designato nonché delle spese per la sua rappresentanza dinanzi al Tribunale. Le spese del Presidente del Tribunale arbitrale sono equamente suddivise fra le parti alla controversia.
6. Il lodo del tribunale arbitrale è pronunciato a maggioranza dei membri, che non possono astenersi durante la votazione. Tale lodo è definitivo, vincolante per le parti alla controversia e non suscettibile di appello ad opera delle parti. Le Parti si conformano immediatamente al lodo arbitrale. In caso di controversia sul suo significato o sulla sua portata, il tribunale arbitrale lo interpreta, su richiesta di una qualsiasi delle parti alla controversia.